



CONSIGLIO DI BACINO VALLE CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

REGISTRO DEGLI ATTI DELL'ASSEMBLEA

N. 4

DEL: 30/11/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE RECAPITANTI NELLA RETE FOGNARIA URBANA E RELATIVI ALLEGATI

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di Novembre alle ore 15:00 presso il Municipio di Arzignano convocati dal Sindaco di Arzignano, Presidente del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, con lettera in data 25.11.2020 prot. n. 348 si è riunita l'Assemblea.

Assiste alla seduta il Direttore dott.ssa **Alessandra Maule**.

Fatto l'appello risultano: presenti |p| - assenti |a|

p Trevisan Omar Loris	Sindaco del Comune di Altissimo
p Bevilacqua Alessia	Sindaco del Comune di Arzignano
p Beltrame Bruno	Sindaco del Comune di Brendola
a Macilotti Matteo	Sindaco del Comune di Chiampo
a Dal Cengio Emanuela	Sindaco del Comune di Crespadoro
p Poli Michele	Sindaco del Comune di Gambellara
p Giacomello Pierluigi	Sindaco del Comune di Lonigo
p Magnabosco Dino	Sindaco del Comune di Montebello Vicentino
p Trapula Gianfranco	Sindaco del Comune di Montecchio Maggiore
p Zaffari Diego	Sindaco del Comune di Montorso Vicentino
p Bauce Romina	Sindaco del Comune di Nogarole Vicentino
p Tasso Gabriele	Sindaco del Comune di San Pietro Mussolino
p Albiero Luca	Sindaco del Comune di Zermeghedo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva dopo il decimo giorno

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Alessandra Maule

Il Presidente del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo Alessia Bevilacqua espone quanto segue:

Il Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue recapitanti nella rete fognaria urbana di Acque del Chiampo S.p.A. è stato approvato da questa Autorità d'Ambito con deliberazione dell'Assemblea n. 12 del 25.06.2010.

Con delibera del 04/08/2020, il Consiglio di Amministrazione di Acque del Chiampo S.p.A. ha ritenuto di apportare alcune revisioni all'attuale Regolamento, valido per tutti i 10 Comuni afferenti al gestore citato, chiedendone l'approvazione di questa Autorità d'Ambito.

In nuovo Regolamento ed i suoi Allegati presentano le seguenti variazioni sostanziali:

- Adeguamento delle competenze e della procedura di autorizzazione per lo scarico delle acque reflue industriali a seguito dell'introduzione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), di cui al D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;
- Modifica del procedimento di rilascio dei permessi di allacciamento per lo scarico delle acque reflue domestiche e assimilabili prevedendo elementi di semplificazione;
- Recepimento della normativa Regionale riguardante le acque meteoriche di dilavamento di cui al Piano di Tutela delle Acque (PTA, approvato con D.G.R.V. n. 842 del 15/05/2012 e ss. mm. ii.);
- La revisione delle norme gestionali di attuazione del regolamento riguardanti le modalità tecniche di allacciamento e linee guida di natura tecnica su impianti di pretrattamento e depurazione privati;
- La revisione dell'Allegato 2 che regola l'applicazione delle maggiorazioni tariffarie/penali e sospensione del servizio per il superamento dei limiti qualitativi di emissione dello scarico, secondo quanto previsto dalla delibera ARERA 665/2017/R/IDR;
- L'introduzione dell'Allegato 3 che definisce le modalità di controllo quali-quantitativo degli scarichi delle acque reflue industriali

Sono state, inoltre, recepite le recenti disposizioni ARERA relative alla regolazione della qualità contrattuale (delibera 655/2015/R/IDR), all'articolazione tariffaria applicata agli utenti (delibera 665/2017/R/IDR – TICS) e alle morosità nel servizio idrico integrato (delibera 311/2019/R/IDR – REMSI).

Il Presidente, dichiara aperta la discussione.

Dato atto che i Componenti concordano con la proposta su esposta, pone ai voti l'argomento che viene approvato, per alzata di mano, con il seguente risultato:

PRESENTI N.11
VOTANTI N. 11
FAVOREVOLI N. 11

QUOTE DI RAPPRESENTANZA PRESENTI N. 863
QUOTE A FAVORE N. 863

Pertanto,

L'ASSEMBLEA D'AMBITO

Udito e fatto proprio quanto precede;

VISTA la proposta di adozione del Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue recapitanti nella rete fognaria urbana in sostituzione di quello vigente approvato con provvedimento n° 12 dell'Assemblea nella seduta del 25/06/2010;

VISTI gli allegati pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, "Testo unico

delle disposizioni sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'esito delle votazioni sopra riportato;

D E L I B E R A

- di approvare le modifiche del Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue recapitanti nella rete fognaria urbana e dei relativi allegati come in premessa indicato;
- di trasmettere la presente deliberazione ad Acque del Chiampo spa per gli adempimenti di competenza e per conoscenza a Medio Chiampo spa;
- di allegare alla presente deliberazione copia del regolamento;
- di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione e con voti unanimi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del Tuel 267/2000, data l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento.

IL PRESIDENTE
Alessia Bevilacqua

IL DIRETTORE
Dott.ssa Alessandra Maule

Parere tecnico espresso:

Favorevole.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Alessandra Maule

Parere contabile espresso:

Non dovuto.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Alessandra Maule

CONSIGLIO DI BACINO DELL'ATO "VALLE DEL CHIAMPO"



Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE RECAPITANTI NELLA RETE FOGNARIA URBANA

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Acque del Chiampo S.p.A. con delibera del	Approvato dal Consiglio di Bacino Valle del Chiampo con delibera	In vigore dal
04/08/2020		

Sommario

TITOLO I - OGGETTO, DEFINIZIONI E COMPETENZE	4
Art. 1 Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 Definizioni.....	4
Art. 3 Competenze.....	6
TITOLO II - PRELIEVI IDRICI AUTONOMI	6
Art. 4 Prelievi idrici autonomi	6
TITOLO III - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI ALLACCIAMENTO	7
Art. 5 Autorizzazione allo scarico	7
Art. 6 Procedimento di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali	7
Art. 7 Rilascio del permesso di allacciamento e dell'autorizzazione allo scarico, di acque reflue domestiche e/o assibilabili con recapito in fognatura e in recapiti diversi	7
Art. 8 Rilascio pareri per nuovi piani di urbanizzazione	8
Art. 9 Validità dell'autorizzazione allo scarico.....	8
TITOLO IV - MANUFATTI, MODALITÀ E CONDIZIONI DI ALLACCIAMENTO	8
Art. 10 Impianti di depurazione e opere di fognatura e di allacciamento	8
Art. 11 Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese	8
Art. 12 Servitù di passaggio per gli allacciamenti	9
Art. 13 Modalità tecniche di allacciamento	9
Art. 14 Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale	9
Art. 15 Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento	9
Art. 16 Insempiamenti temporanei.....	9
Art. 17 Immissioni vietate	9
Art. 18 Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili.....	9
Art. 19 Richieste di nuovi allacciamenti acque reflue industriali.....	10
TITOLO V - ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.....	10
Art. 20 Limiti di emissione.....	10
Art. 21 Caratteristiche tecniche delle reti interne e dei manufatti di allacciamento	10
Art. 22 Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche.....	10
Art. 23 Impianti di pretrattamento	11
Art. 24 Strumenti di controllo in automatico.....	11
Art. 25 Ispezioni e controlli	11
Art. 26 Unione di più scarichi.....	12
TITOLO VI - TARIFFE, CONTROLLI, PENALITÀ, MAGGIORAZIONI TARIFFARIE, RISOLUZIONE.....	12
Art. 27 Tariffa di gestione	12
Art. 28 Tariffe per gli scarichi di acque reflue domestiche	12
Art. 29 Tariffe per gli scarichi di acque reflue industriali, nonché di acque meteoriche di dilavamento e/o di prima pioggia provenienti da stabilimenti industriali	12
Art. 30 Accertamento e riscossione.....	13
Art. 31 Reclami	13
Art. 32 Contenzioso	13
Art. 33 Sanzioni	13
Art. 34 Penali contrattuali e maggiorazioni tariffarie.....	13
Art. 35 Contratto di utenza.....	13
Art. 36 Revoca e sospensione dell'autorizzazione, risoluzione del contratto di servizio	13
Art. 37 Carta dei Servizi per gli Utenti	14
Art. 38 Pubblicità del Regolamento	14
Art. 39 Modulistica per gli Utenti.....	14
TITOLO VII - NORME FINALI	14
Art. 40 Entrata in vigore del Regolamento e sua applicazione	14
Art. 41 Allegati al Regolamento	14
Art. 42 Norme gestionali di attuazione del Regolamento	14
Art. 43 Abrogazioni di disposizioni incompatibili.....	14

ALLEGATI

ALLEGATO 1: Limiti di scarico

ALLEGATO 2: Maggiorazioni tariffarie/penali e sospensione del servizio per il superamento dei limiti qualitativi di emissione dello scarico

ALLEGATO 3: Modalità di controllo quali-quantitativo scarico acque reflue industriali in fognatura urbana

TITOLO I - OGGETTO, DEFINIZIONI E COMPETENZE

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la gestione e l'utilizzo della rete fognaria urbana e degli impianti di depurazione da parte del Gestore del servizio idrico integrato (di seguito detto "Gestore"), ai sensi della parte III del D.lgs. 152/2006 e della L.R. 17/2012, nonché gli scarichi di qualsiasi tipo in essi recapitanti.

Esso è volto alla definizione dei tipi e delle modalità di scarico ammissibili nonché dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico e dei dispositivi automatici di controllo; è volto altresì alla definizione delle procedure amministrative e tecniche per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico e dei permessi di allacciamento, delle facoltà di ispezione e controllo da parte del Gestore, di ogni altro aspetto della attuazione del servizio idrico integrato, nella parte relativa al collettamento ed alla depurazione delle acque reflue urbane.

In particolare il presente Regolamento ha lo scopo di definire:

- le procedure di determinazione dei limiti di accettabilità qualitativi e quantitativi degli scarichi nella rete fognaria, e ciò in base alle caratteristiche degli impianti ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita dalle norme statali e regionali, nonché delle prescrizioni regolamentari stabilite dal soggetto Gestore per conto della Regione Veneto del collettore terminale di trasferimento delle acque depurate dei cinque impianti di depurazione di Trissino, Arzignano, Montebello e Lonigo;
 - le modalità per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico e dei permessi di allacciamento alla rete fognaria;
 - le norme tecniche di allacciamento alla rete fognaria;
 - i criteri per la determinazione delle tariffe, delle spese di allacciamento e di istruttoria nonché delle relative modalità di esazione;
 - le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità e quantitativi ed alle altre prescrizioni contenute nella autorizzazione;
 - le penali e le maggiorazioni tariffarie connesse ad inadempimenti del contratto di utenza.
- Il presente Regolamento si colloca nel quadro della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, che trova applicazione anche per tutti gli aspetti in esso non specificamente disciplinati. A tal fine, vanno fra l'altro considerati:
- la Direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, n. 271/CEE, concernente il Trattamento delle acque reflue urbane;
 - la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo;
 - il DPCM 4 marzo 1996, recante Disposizioni in materia di risorse idriche;
 - il D.lgs. 152/2006, Parte III, recante disposizioni in materia di tutela del suolo e lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;
 - la legge della regione Veneto 16 aprile 1985, n. 33, recante Norme per la tutela dell'ambiente, con tutte le modificazioni successivamente introdotte;
 - la legge della regione Veneto 27 marzo 1998, n. 5, recante Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali;
 - il Piano di Tutela delle Acque (PTA) vigente;
 - la Convenzione stipulata tra Autorità d'Ambito e Gestore il 29 febbraio 2000, n. 135.365; la convenzione di gestione e relativo disciplinare stipulati tra Acque del Chiampo Spa e il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo il 21/12/2016 n. 57036 di repertorio, n. 18088 della raccolta, registrata a Valdagno il 20/12/2016 al n. 10549 serie 1 Tn, integrazione e aggiornamento della precedente sopra citata;
 - il Regolamento adottato dal Comitato direttivo del Gestore del collettore terminale di trasferimento delle acque depurate dei cinque impianti di depurazione di Trissino, Arzignano, Montebello e Lonigo;
 - la delibera n. 655/2015 del 23/12/2015 emessa dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che regola la qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono.
 - Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive (SUAP);
 - D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, che definisce lo Sportello Unico per l'edilizia (SUE) come unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio.

La raccolta, il trasporto ed il conferimento in discarica, o ad altri impianti di trattamento, di rifiuti di qualsiasi genere (compresi i rifiuti liquidi) sono disciplinati dal D.lgs. 152/2006 Parte IV (recante la disciplina generale in materia di gestione dei rifiuti) e sono estranei alla disciplina contenuta nel presente Regolamento, pur essendo i servizi erogati dal Gestore in tale campo strettamente connessi con il servizio idrico integrato.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- a) **acque di scarico**: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- b) **scarico**: qualsiasi immissione di acque reflue, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione, in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo o in rete fognaria, effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione delle acque reflue con il corpo recettore o con la rete fognaria. Sono esclusi i rilasci di acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché, nelle aree non individuate ai fini di bonifica ambientale, delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni di carattere temporaneo, realizzati allo scopo di deprimere la falda, per il tempo strettamente necessario a realizzare le opere soggiacenti al livello della falda;
- c) **acque reflue domestiche**: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- d) **acque reflue industriali** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- e) **acque reflue urbane** acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- f) **acque meteoriche di dilavamento**: la frazione delle acque di una precipitazione atmosferica che, non infiltrata nel sottosuolo o evaporata, dilava le superfici scolanti;
- g) **acque di prima pioggia**: ferma la disciplina di cui all'art. 22 del presente Regolamento ed all'art. 39 del PTA (e relativi provvedimenti, anche successivi, di attuazione), le acque di prima pioggia corrispondono ai primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di collettamento;
- h) **acque di seconda pioggia**: le acque meteoriche di dilavamento che dilavano le superfici scolanti successivamente alle acque di prima pioggia nell'ambito del medesimo evento piovoso;



- i) agglomerato: area in cui la popolazione ovvero le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
- j) rete fognaria: il sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane;
2. La rete fognaria è composta dai seguenti tratti:
- a) rete fognaria mista: rete fognaria che canalizza sia acque reflue urbane che acque meteoriche di dilavamento;
- b) rete fognaria separata, la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali (cd. rete bianca) adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia e anche delle acque di seconda pioggia e di lavaggio, se ritenute contaminate, e la seconda (cd. rete fognaria nera) adibita alla raccolta e al convogliamento delle acque reflue urbane, unitamente alle eventuali acque di prima pioggia e anche delle acque di seconda pioggia e di lavaggio, se ritenute contaminate.
3. Ai fini del presente Regolamento di fognatura, sono assimilate alle acque reflue domestiche, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 34 del PTA, le acque reflue:
- a) prodotte da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) prodotte da imprese dedite ad allevamento di animali;
- c) prodotte da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e di complementarietà funzionale del ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d) prodotte da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore ad un Kg/mq di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri/secondo;
- e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche:
- e.1) le acque reflue provenienti dagli insediamenti adibiti ad attività alberghiera e della ristorazione, ricreativa, turistica e scolastica, commerciale e di servizi quali:
- 1) piscine e stabilimenti termali, fermo restando quanto stabilito all'articolo 35 ed escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate;
 - 2) centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona;
 - 3) magazzinaggio;
 - 4) comunicazioni, studio audio/video registrazioni;
 - 5) intermediazione monetaria, assicurativa, finanziaria, immobiliare;
 - 6) informatica e studi professionali compresi gli studi e ambulatori medici, e uffici privati in genere;
 - 7) pubblica amministrazione e difesa e uffici pubblici in genere;
 - 8) ospedali, case o istituti di cura, residenze socio assistenziali e riabilitative;
- con esclusione (con riferimento ai punti da 1 a 8) dei laboratori scientifici di analisi e ricerca, anche di quelli a carattere didattico;
- 9) laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza;
 - 10) lavanderie e stierie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico con consumo, determinato dalle letture del misuratore di prelievo dalla fonte di approvvigionamento idrico, pari o superiore a metri cubi 1,5 al giorno;
 - 11) laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento con esclusione delle attività di pulitura a secco, tintura e finissaggio chimico;
 - 12) esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria e ottica;
 - 13) riparazione di beni di consumo (esclusi autoveicoli e simili);
 - 14) liuteria;
 - 15) attività di vendita al dettaglio di generi alimentari o altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa;
 - 16) macellerie sprovviste del reparto di macellazione;
 - 17) piccole aziende agro alimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4.000 metri cubi anno e quantitativi di azoto contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiore a 1.000 kg. anno;
 - 18) conservazione, lavaggio, confezionamento di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi, esclusa trasformazione.
- e.2) le acque reflue provenienti dai servizi igienici annessi a stabilimenti industriali, qualora siano coltate e scaricate con rete separata da quella delle acque reflue industriali;
- e.3) le altre acque reflue che, prima di ogni trattamento depurativo, siano caratterizzate da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella:
- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| portata | = | 15 mc/giorno |
| temperatura | = | 30°C |
| PH | = | 5,5 - 9,5 |
| Colore | = | non percettibile con diluizione 1 : 40 |
| Materiali grossolani | = | assenti |
| solidi sospesi | = | 200 mg/l |
| COD | = | 500 mg/l |
| BOD ₅ | = | 250 mg/l |
| Rapporto COD/BOD ₅ | = | 2,2 |
| Azoto ammoniacale | = | 30 mg/l |
| Azoto nitroso | = | 0,6 mg/l |
| Azoto nitrico | = | 30 mg/l |
| P totale | = | 10 mg/l |
| Tensioattivi | = | 4 mg/l |
| Grassi e olii animali/vegetali | = | 40 mg/l |
- Altri inquinanti, qualora presenti, devono essere contenuti entro i limiti di emissione previsti dalla tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 colonna "scarico in rete fognaria".
4. Ai fini del presente Regolamento, si definiscono, inoltre:
- a) impianti di depurazione: le strutture tecniche che diano luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del liquame ad esse convogliato dalla rete fognaria;
- b) collettore terminale di trasferimento: il collettore terminale di trasferimento degli effluenti depurati del bacino conciaro Agno - Chiampo gestito dal Consorzio A.RI.C.A., realizzato in conformità alla normativa regionale al fine di tutelare la fascia di ricarica degli acquiferi di Almisano portando a valle, segnatamente nel Comune di Cologna Veneta (Verona), lo scarico delle acque reflue urbane proveniente dagli impianti di trattamento di Trissino, Arzignano, Montebello Vicentino, Montecchio Maggione e Lonigo;



- c) impianto di pretrattamento: ogni struttura tecnica atta a ricondurre le acque reflue nei limiti quali-quantitativi richiesti per l'immissione nella rete fognaria o per il conferimento agli impianti di depurazione;
- d) pozzetto di ispezione: manufatto predisposto per il controllo qualitativo delle acque reflue e/o per il prelievo dei campioni;
- e) dispositivi automatici di regolazione e controllo: strutture, manufatti ed apparecchiature destinate alla effettuazione automatica di misurazioni volumetriche e/o prelievi ed analisi del refluo scaricato, nonché della regolazione idraulica dei flussi, collocati all'interno od all'esterno degli insediamenti industriali;
- f) stabilimento industriale o semplicemente stabilimento: tutta l'area sottoposta ad un unico soggetto, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato 8 della parte terza del D.lgs. 152/2006;
- g) impianti Imhoff e manufatti simili: sistemi di smaltimento delle acque reflue domestiche o delle acque reflue urbane sul suolo o nel sottosuolo attraverso:
 - Vasca Imhoff seguita da dispersione nel terreno mediante subirrigazione con drenaggio;
 - Vasca Imhoff seguita da dispersione nel terreno mediante subirrigazione;
 - Vasca Imhoff seguita da vassoio o letto assorbente.

Art. 3 Competenze

1. Acque del Chiampo, sulla base della normativa vigente, provvede a:
 - a) gestire la rete fognaria nonché gli impianti di depurazione ad essa collegati;
 - b) fatta salva l'inderogabilità dei limiti fissati nella tabella 3/A e di quelli fissati dalla tabella 3 per le sostanze di cui alla nota 2 della tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte III del D.lgs. 152/2006, individuare i valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue industriali recapitanti nella rete fognaria urbana, tenuto conto delle caratteristiche e della capacità di trattamento degli impianti di depurazione, in modo che sia assicurato il rispetto dei limiti di scarico degli impianti di depurazione;
 - c) rilasciare i permessi di allacciamento alla rete fognaria;
 - d) volturare, nell'ambito delle originarie scadenze, le autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali nella rete fognaria, nel rispetto della normativa e dei regolamenti in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e delle norme specifiche concernenti i procedimenti autorizzativi applicabili;
 - e) assentire, quale "soggetto competente in materia ambientale", mediante il rilascio di provvedimento di assenso allo scarico nell'ambito di procedimenti di responsabilità di altre Autorità competenti, lo scarico di acque reflue industriali provenienti da attività soggette alla normativa IPPC di cui al D.lgs. 152/2006 Parte II o da attività soggette al DPR 13 marzo 2013, n. 59 nella rete fognaria o da altre attività soggette a procedimenti di autorizzazione ambientale unica, fatte salve le competenze di ulteriori Amministrazioni per quanto concerne il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione;
 - f) rilasciare, quale Autorità competente secondo la DGR Veneto 1775/2013 mediante il rilascio di permessi di allacciamento, le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate nella rete fognaria, nel rispetto della normativa e dei regolamenti in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ed Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 13 marzo 2013, n. 59);
 - g) rilasciare le autorizzazioni per lo scarico di acque meteoriche di dilavamento (prima pioggia);
 - h) applicare e riscuotere la tariffa del servizio di fognatura e depurazione;
 - i) effettuare un controllo adeguato del rispetto dei valori limite di emissione delle acque reflue industriali recapitanti nella rete fognaria, sia per le finalità relative al contratto stipulato con il Cliente (determinazione della tariffa, controllo circa l'adempimento, da parte del Cliente, delle obbligazioni contrattuali anche per l'applicazione delle maggiorazioni tariffarie e delle penali contrattuali pattuite), sia nel rispetto delle linee guida e delle indicazioni degli Enti di controllo e ferme le competenze di altre Autorità per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e penali stabilite dalla legge – per finalità di controllo circa il rispetto della disciplina degli scarichi di cui al D.lgs. 152/2006 Parte III ed alla normativa regionale, anche avvalendosi, ove possibile ed opportuno, dell'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente (ARPAV);
 - j) adottare, nei confronti dei Clienti, ogni provvedimento necessario a garantire il rispetto, nella gestione del servizio, della normativa vigente, del presente Regolamento e del contratto stipulato con il Cliente, ivi compresi provvedimenti di diffida, di sospensione e/o chiusura dello scarico e altri provvedimenti inibitori, nonché provvedimenti contingibili ed urgenti e di modifica dei limiti di scarico e delle prescrizioni;
 - k) accerta l'assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche;
 - l) rilascia le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate in recapiti diversi dalla rete fognaria, su specifica delega delle amministrazioni comunali.

TITOLO II - PRELIEVI IDRICI AUTONOMI

Art. 4 Prelievi idrici autonomi

1. Fatta salva la competenza della Regione per il rilascio delle concessioni di derivazione di acque, i Clienti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono darne indicazione nella domanda di autorizzazione allo scarico.
2. Tutti i titolari di scarichi di acque reflue industriali o domestiche che provvedono autonomamente (in tutto o in parte) all'approvvigionamento idrico e immettono le acque di scarico in rete fognaria, sono tenuti al pagamento della tariffa per i servizi di fognatura e depurazione.
3. Ai fini della determinazione della tariffa di fognatura e depurazione, la quantità di acqua scaricata si assume corrispondente al valore di acqua complessivamente fornita, prelevata o accumulata dal Cliente, tanto dall'acquedotto, quanto da fonti diverse (pozzi, sorgenti, cisterne, ecc.).
4. Nel caso sia installato un misuratore della portata dello scarico, la determinazione di cui al punto precedente avviene sulla base dei dati risultanti dalla lettura del misuratore medesimo.
5. Su ciascuna fonte di prelievo dovranno essere installati, a cura e spese del Cliente, idonei strumenti di misura (quali contatori volumetrici), approvati dal Gestore.
6. Tali strumenti dovranno essere sigillati dal Gestore dopo verifica della loro idoneità tecnica. Il Gestore potrà sempre accedervi durante i normali orari lavorativi.
7. I Clienti che modifichino le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione dovranno darne comunicazione scritta al Gestore entro 10 giorni, ottemperando alle prescrizioni dei commi precedenti.
8. Le spese per il rilevamento del consumo idrico saranno totalmente a carico dei singoli Clienti. Il Gestore si riserva di effettuare misure di controllo direttamente sugli effluenti, installando idonei strumenti di misura delle portate nel manufatto all'uopo predisposto sul condotto di scarico.
9. Qualora non sia presente idoneo misuratore di portata, ovvero in caso di malfunzionamento dello stesso, la tariffa per i servizi di fognatura e depurazione per le utenze dotate di approvvigionamento idrico autonomo, allacciate alla pubblica fognatura, verrà

conteggiata sulla base della dichiarazione annuale effettuata al Gestore, salvo diversa determinazione dell'ARERA e del Consiglio di Bacino.

10. Tutti i Clienti industriali, sia che provvedano autonomamente all'approvvigionamento idrico, sia che vengano serviti dall'acquedotto pubblico, qualora effettuino usi di acqua che non comportino scarichi nella rete fognaria, debbono dichiarare al Gestore tali usi nella domanda di autorizzazione allo scarico. Il Gestore ha facoltà di verificare in ogni momento la correttezza delle dichiarazioni dei Clienti.
I Clienti che modificano le modalità di approvvigionamento idrico successivamente alla domanda di autorizzazione, devono darne preventiva comunicazione scritta al Gestore.
11. I Clienti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono obbligati ad effettuare la denuncia di cui all'art. 165, comma 2 D.lgs. 152/2006 al Gestore sulla apposita modulistica da questi predisposta entro il 31 gennaio di ogni anno.
12. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si fa riferimento, relativamente ai prelievi idrici autonomi, a quanto previsto dalla normativa regionale e, in particolare, dall'art. 40 delle NTA del PTA.

TITOLO III - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI ALLACCIAMENTO

Art. 5 Autorizzazione allo scarico

1. Ogni scarico in fognatura, o modifica dello stesso, deve essere autorizzato ai sensi dell'art. 124 D.lgs. 152/2006.
2. Il titolare dello scarico deve chiedere al Gestore l'autorizzazione/nulla osta allo scarico e comunicare le successive variazioni di proprietà e di qualità/quantità delle acque reflue da scaricare.
3. Scarichi di acque reflue domestiche: sono ammessi nel rispetto del regolamento e delle norme gestionali di attuazione, di cui all'art. 42, delle reti fognarie e degli impianti di depurazione.
4. Scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche: seguono la regolamentazione degli scarichi domestici. Le acque reflue di tipo domestico (da cucine, lavanderie, servizi igienici, mense, ecc.) provenienti da uno stabilimento industriale sono assentite come scarichi di tipo domestico (cioè assimilate) se sono immesse nella rete fognaria con allacciamento separato da quello dei reflui derivanti dal processo di lavorazione; se le acque reflue domestiche sono invece unite, a monte della immissione nella rete fognaria o negli impianti centralizzati di depurazione, con uno o più scarichi di reflui del processo produttivo, esse sono assoggettate al regime autorizzativo degli scarichi di acque reflue industriali.
5. Scarichi di acque reflue industriali: sono soggetti al rilascio di apposita autorizzazione allo scarico. La domanda di autorizzazione (AIA, AUA o altra autorizzazione ambientale) deve essere presentata preventivamente all'attivazione allo scarico e deve essere conforme alla rispettiva normativa ambientale. Acque del Chiampo come soggetto competente in materia ambientale, svolge l'istruttoria e provvede al rilascio dell'atto di assenso nell'ambito del procedimento indetto dalle Autorità competenti. Il Gestore può richiedere, per gli scarichi industriali, che le acque reflue domestiche siano convogliate a monte della immissione nella rete fognaria, cioè a monte del pozzetto finale di prelievo e/o dei dispositivi automatici di controllo.
6. Tutti gli scarichi devono aver preventivamente ottenuto il permesso di allacciamento.
7. Restano ferme le norme particolari inerenti al procedimento di rilascio dell'autorizzazione allo scarico per gli impianti e le attività ricadenti nell'ambito di operatività del medesimo decreto e/o nell'art. 11 delle NTA del PTA per gli scarichi di sostanze pericolose di cui all'art. 108 D.lgs. 152/2006.

Art. 6 Procedimento di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali

1. La domanda di autorizzazione allo scarico è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) attraverso l'apposito portale web; va redatta preferibilmente sui modelli predisposti dal Gestore, e deve contenere tutti gli elementi indicati all'art. 125 del D.lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, e quelli ulteriori indicati nel presente Regolamento.
Per le attività produttive il parere del Gestore del servizio idrico costituisce parere della Autorità competente nell'ambito del rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale ovvero dell'Autorizzazione Unica Ambientale, a seconda della tipologia dell'attività produttiva richiedente.
2. Il Gestore, avvalendosi di personale proprio ovvero di terzi allo scopo incaricati, svolge l'istruttoria e provvede al rilascio del relativo parere entro i tempi previsti dal SUAP ovvero dalla scadenza del termine concesso per inviare chiarimenti o documentazione integrativa ai sensi del successivo comma 3 del presente articolo.
3. Il Gestore può effettuare sopralluoghi e richiedere chiarimenti o un'integrazione della documentazione. Il mancato o insufficiente invio dei chiarimenti o della documentazione - entro il termine indicato nella richiesta - comporta la mancata emissione del parere.
4. Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato in capo al Cliente (individuato, nel caso di persona giuridica, nel titolare o legale rappresentante *pro tempore*) e viene meno di diritto in caso di scioglimento, cessazione della impresa o sottoposizione della stessa a procedura di fallimento. Eventuali variazioni della ditta, ragione sociale e/o titolarità dell'impresa debbono venire preventivamente comunicate al Gestore - che ne dà conferma entro 30 giorni dalla ricezione - producendo il nuovo certificato camerale. Il Gestore può richiedere chiarimenti o un'integrazione della documentazione. Per i casi di mancata segnalazione della variazione e di mancato o insufficiente invio dei chiarimenti o della documentazione si rinvia a quanto stabilito dall'art. 36 del presente Regolamento.
5. Il possesso del permesso di allacciamento per l'immobile è condizione per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in rete fognaria. Lo scarico non può essere attivato senza che sia stata preventivamente rilasciata l'autorizzazione allo scarico.
6. Il Gestore stabilisce, in conformità con l'ARERA, l'importo delle spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico che sono a carico del richiedente, in conformità al comma 11 dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006.

Art. 7 Rilascio del permesso di allacciamento e dell'autorizzazione allo scarico, di acque reflue domestiche e/o assimilabili con recapito in fognatura e in recapiti diversi

Le richieste di rilascio del permesso di allacciamento e di autorizzazione allo scarico per le acque reflue domestiche e/o assimilabili, originate nell'ambito di immobili a uso residenziale, commerciale, direzionale, artigianale e industriale dovranno essere presentate utilizzando i modelli predisposti dal Gestore, ovvero attraverso la compilazione telematica dei modelli presenti nel portale SUE/SUAP territorialmente competente; la domanda dovrà essere predisposta da un tecnico abilitato incaricato alla presentazione dell'istanza su procura del proprietario o altro titolare di diritto reale sull'immobile.

1. Il Gestore entro il termine di 30 gg dalla data di recepimento, rilascia e trasmette al SUE/SUAP, il Permesso di Allacciamento/Autorizzazione allo scarico.
2. Qualora la documentazione presentata sia formalmente incompleta e/o in contrasto con le norme gestionali di attuazione, di cui all'art. 42, sarà richiesta l'integrazione entro i termini previsti dal SUE/SUAP.

3. Il tecnico incaricato, su procura del proprietario o titolare di altro diritto reale sull'immobile, al completamento delle opere fognarie dell'edificio per il quale è stato rilasciato il Permesso di Allacciamento/Autorizzazione allo scarico, inoltra in forma telematica, sempre al SUE/SUAP, la dichiarazione di fine lavori unitamente all'asseverazione di conformità delle opere realizzate. L'attivazione dello scarico viene quindi rilasciata in silenzio assenso trascorsi i termini previsti dal SUE/SUAP. Il provvedimento è da ritenersi valido fino a quando non siano intervenute modifiche sostanziali al sistema degli scarichi approvato. Il Gestore si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche a campione allo scopo di accertare la conformità delle opere.
In previsione della costruzione di nuovi tratti di rete fognaria (nuove estensioni), ancorché non realizzati in corso d'opera, entro un anno dall'ultimazione dei collettori principali, devono essere realizzati tutti gli allacciamenti privati alle reti di fognatura, conformemente alle prescrizioni impartite dal Gestore. È fatto obbligo al Cliente di allacciarsi entro un anno dalla comunicazione fatta dal Gestore, fatti salvi i casi in cui sussistano palesi condizioni di impossibilità tecnica alla realizzazione degli interventi di adeguamento. In caso di mancata realizzazione delle opere di allacciamento, il Sindaco competente, previa diffida agli interessati, procede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente.
4. Il Gestore stabilisce l'importo delle spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di permesso di allacciamento.
5. Ferme restando le procedure sopra descritte, per altri casi specifici, relativi di norma ad edifici che presentano la disposizione interna degli scarichi già conforme alle norme gestionali di attuazione, di cui all'art. 42, e alle unità immobiliari poste in ambito condominiale, ai fini della regolarizzazione amministrativa degli scarichi, è prevista una specifica procedura di semplificazione basata sulla disciplina dell'asseverazione di conformità.
6. Nell'ambito delle procedure per la regolarizzazione tecnica e amministrativa degli scarichi di cui sopra, relative a fabbricati oggetto di istanza edilizia, Acque del Chiampo si riserva tuttavia la facoltà di:
 - a) impartire, con successivi provvedimenti motivati, eventuali prescrizioni finalizzate al rispetto di sopraggiunte modifiche normative e regolamentari, o legate a nuove esigenze di carattere gestionale che possano manifestarsi nell'ambito di progetti di adeguamento/ristrutturazione delle proprie reti;
 - b) concedere, previa valutazione di condizioni oggettive che determinano una eccessiva onerosità delle opere rispetto ai benefici ambientali conseguibili, eventuali deroghe all'attuazione di specifici interventi di adeguamento degli scarichi posti a carico del richiedente. Le deroghe stesse potranno essere concesse anche nel caso sussistano palesi condizioni di impossibilità tecnica alla realizzazione degli interventi di adeguamento.
7. Per i fabbricati oggetto di istanza edilizia che insistono in zone non servite dalla rete fognaria dovranno obbligatoriamente essere osservate le disposizioni Regionali di cui all'Art. 21 e 22 delle N.T.A del PTA.

Art. 8 Rilascio pareri per nuovi piani di urbanizzazione

1. Il Gestore fornisce parere preventivo e vincolante al Comune, secondo le prescrizioni e le norme tecniche dallo stesso emanate, nei procedimenti di modifica degli strumenti urbanistici, di approvazione di nuove lottizzazioni e di rilascio delle concessioni edilizie per nuovi fabbricati. Tale parere non sostituisce in ogni caso il permesso di allacciamento alla rete fognaria.

Art. 9 Validità dell'autorizzazione allo scarico

1. Scarichi di acque reflue industriali: l'effettuazione dello scarico è subordinata al permesso di allacciamento, alla autorizzazione allo scarico (come atto di assenso o AUA o AIA) e alla sottoscrizione del contratto per il servizio di fognatura e depurazione, ed alla nuova stipulazione alla scadenza ivi indicata, esclusa la tacita rinnovazione. Acque del Chiampo può legittimamente sospendere lo scarico in caso di mancata sottoscrizione del contratto da parte del Cliente.
2. La durata dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali è stabilita dalla disciplina di riferimento (AIA/AUA/altra autorizzazione ambientale). Il rinnovo deve essere richiesto secondo le modalità e la tempistica definite dalla disciplina di riferimento (AIA/AUA/altra autorizzazione ambientale).
3. A condizione che la domanda di rinnovo sia stata tempestivamente presentata, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto, nel rispetto delle prescrizioni della precedente autorizzazione, anche successivamente alla scadenza della stessa. È fatto salvo, per gli scarichi non ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 108 D.lgs. 152/2006, ricorrendone i presupposti anche di natura soggettiva, il procedimento semplificato di rinnovo di cui al DPR 227/2011.
4. Dopo il rilascio dell'autorizzazione, il Gestore, con provvedimento motivato, previo avvio del procedimento di riesame nel rispetto della L. 241/1990 e della disciplina di riferimento, può chiederne la modifica del contenuto con l'inserimento di obblighi diversi e/o aggiuntivi, quando ciò sia necessario per assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi definita dal presente Regolamento, dalla Regione o dal Consorzio A.RI.C.A.
5. Ogni variazione dei dati quali-quantitativi o modifica sostanziale dello scarico e delle apparecchiature impiegate nel processo produttivo comunicati con la domanda di autorizzazione deve essere preventivamente richiesta all'Autorità competente. In caso di trasferimento delle linee produttive in altro luogo, il Cliente è tenuto a richiedere preventivamente nuova autorizzazione allo scarico all'Autorità competente.
6. Qualora le modifiche non comportino significativi cambiamenti delle caratteristiche qualitative o quantitative dello scarico rispetto a quanto indicato nella domanda di autorizzazione il Cliente deve comunque richiedere una modifica/aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico.

TITOLO IV - MANUFATTI, MODALITÀ E CONDIZIONI DI ALLACCIAMENTO

Art. 10 Impianti di depurazione e opere di fognatura e di allacciamento

1. Il Gestore eroga il servizio di fognatura e depurazione attraverso l'utilizzo di impianti di depurazione, opere di fognatura e di allacciamento, di sua proprietà e di proprietà dei Comuni appartenenti all'ATO Valle del Chiampo, quanto a queste ultime in forza di concessione d'uso stipulata al momento della sua individuazione come soggetto Gestore del servizio idrico integrato ai sensi della parte III del D.lgs. 152/2006 e della L.R. Veneto n. 17/2012.

Art. 11 Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese

1. Il titolare del permesso di allacciamento provvede a propria cura e spese ed in conformità ai criteri e alle indicazioni regolamentari del Gestore alla costruzione delle condotte di convogliamento dei reflui in proprietà privata.
2. L'esecuzione dell'allacciamento, inteso come collegamento tra il tratto in suolo pubblico e quello in proprietà privata, nonché la eventuale installazione di dispositivi automatici per il controllo o la misurazione degli scarichi o degli approvvigionamenti, sono di norma eseguite dal Gestore; la spesa relativa, preventivamente quantificata, rimane a carico del richiedente e viene notificata indicando i tempi e le modalità di pagamento. L'esecuzione dell'intervento sarà successivo al pagamento di cui sopra.
3. Per gli scarichi rilevanti (vedi schema Allegato 3) il Gestore potrà prescrivere la realizzazione di uno specifico manufatto di scarico.



Art. 12 Servitù di passaggio per gli allacciamenti

1. Quando il proprietario del fondo non ha possibilità di provvedere all'allacciamento diretto con la pubblica fognatura, se non attraverso proprietà di terzi, potrà, a norma di legge, richiedere all'Autorità Giudiziaria, in caso di mancato accordo, l'istituzione di una servitù di scarico coattivo ai sensi dell'art. 1043 del Codice Civile.
2. Se il fondo servente è dotato di propria canalizzazione, il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo l'immissione delle acque nelle proprie canalizzazioni, purché le stesse siano idonee allo scopo (art. 1034 del Codice Civile).
3. La realizzazione e costituzione della servitù di condotta fognaria è a cura e spese del privato richiedente, e dovrà garantire la possibilità di accesso per ispezione manutenzione e interventi di urgenza da parte del Gestore del servizio idrico integrato.

Art. 13 Modalità tecniche di allacciamento

1. Il tratto terminale delle canalizzazioni di allacciamento alla rete fognaria è munito di pozzetto di ispezione sifonato, come previsto dalle norme gestionali di attuazione, disposto al confine di proprietà e, comunque, a valle di ogni ulteriore immissione, accessibile per eventuale campionamento da parte del Gestore.
2. I nuovi fabbricati devono essere dotati di canalizzazioni di scarico separate per le acque reflue domestiche e/o assimilabili e meteoriche, che proseguono distinte fino ai rispettivi recapiti in suolo pubblico.
3. Devono in ogni caso essere rispettate le norme gestionali di attuazione, recanti specifiche tecniche dei manufatti di allacciamento, adottate dal Gestore ai sensi dell'art. 42 del presente Regolamento.

Art. 14 Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale

1. Qualora le canalizzazioni e/o manufatti di scarico siano posti al di sotto del piano di scorrimento della fognatura stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati da sovra pressioni nella fognatura.
2. Tra il piano di scorrimento del pozzetto finale posto al limite della proprietà e la rete fognaria pubblica deve esserci un dislivello minimo non inferiore a 50 cm.
3. Il Gestore in taluni casi, indipendentemente dal dislivello rilevato tra il pozzetto finale di allaccio e la rete fognaria pubblica, può prescrivere al proprietario l'inserimento, a monte del pozzetto finale di allaccio, di un dispositivo anti rigurgito al fine di evitare eventuali sovra pressioni nelle canalizzazioni interne alla proprietà.
4. In particolare, quando le acque di scarico degli apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura pubblica con la disposizione di un sollevamento, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovra pressione del collettore di recapito finale.
5. L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.
4. Devono in ogni caso essere rispettate le norme gestionali di attuazione, recanti specifiche tecniche dei manufatti di allacciamento, adottate dal Gestore ai sensi dell'art.42 del presente Regolamento.

Art. 15 Manutenzione, pulizia e riparazione dei manufatti di allacciamento

1. Tutti i manufatti ubicati sul suolo pubblico o su suolo gravato di servitù di condotta a uso pubblico, costituenti le opere di fognatura e di allacciamento, sono sottoposti a manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni da parte del Gestore.
2. I dispositivi automatici di controllo ed ogni altra apparecchiatura imposta dal Gestore per il controllo o la misurazione degli scarichi o degli approvvigionamenti, sono sottoposti a manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni da parte del Cliente previa comunicazione dell'intervento al Gestore. È facoltà del Gestore concordare con il Cliente l'effettuazione diretta delle attività di manutenzione, pulizia e riparazione previo rimborso dei costi.
3. Il Cliente segnala tempestivamente al Gestore le disfunzioni rilevate nel funzionamento di tali manufatti.
4. La manutenzione, la pulizia e le eventuali riparazioni dei manufatti di allacciamento, ubicati in proprietà privata sono poste a carico del Cliente, che è pertanto responsabile del regolare funzionamento delle strutture nel suo insieme.
5. Il Cliente è responsabile di ogni danno a terzi ed alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme del presente Regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.
6. È facoltà del Gestore imporre al Cliente l'esecuzione di specifici lavori di manutenzione, pulizia e riparazione con l'indicazione di un termine trascorso il quale, previa diffida, provvederà d'ufficio, ponendo a carico del Cliente inadempiente i relativi costi. Per motivi igienico sanitari dovuti a negligente comportamento del Cliente, il Gestore ha facoltà di informare le Autorità competenti.

Art. 16 Inseidiamenti temporanei

1. Gli inseidiamenti temporanei, ad esempio cantieri per nuove edificazioni, fiere, feste, accampamenti, manifestazioni, devono essere muniti di idoneo sistema per la raccolta e lo scarico delle acque reflue, che può coincidere con l'allacciamento alla rete fognaria ovvero essere costituito da strutture provvisorie. Lo scarico temporaneo deve essere in ogni caso preventivamente assentito dal Gestore. Tali scarichi sono considerati di tipo assimilabile al domestico.

Art. 17 Immissioni vietate

1. È vietato immettere nella rete fognaria sostanze che, per qualità e quantità, possano configurarsi come rifiuti solidi anche se tritutati, sostanze infiammabili e/o esplosive, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici incompatibili con il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione, o che comunque possano danneggiare le condotte e gli impianti della rete fognaria.
2. Sono vietati gli scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità ed i limiti quantitativi prescritti.
3. È vietato l'utilizzo, nei processi produttivi che danno luogo alla formazione degli scarichi di acque reflue recapitanti nella rete fognaria, di sostanze o preparati classificati come H350 o H340 (ex R45 o R46) ai sensi delle norme sull'etichettatura delle sostanze pericolose e di sostanze o preparati comunque contenenti oli minerali esausti e residui di combustibili liquidi, indipendentemente dalla concentrazione e dalla percentuale presente nelle acque reflue immesse nella rete fognaria.
4. Per tutto quanto qui non previsto si rimanda alle leggi civili e penali vigenti in materia, a tutela dell'ambiente; trova applicazione l'art. 107 del D.lgs. 152/2006 e sue modifiche, in particolare il comma 3.

Art. 18 Pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff e manufatti simili

1. Una volta operato l'allacciamento alla rete fognaria dotata di impianto di depurazione finale, è vietato l'uso di pozzi neri, fosse biologiche, vasche Imhoff e simili manufatti che comportino la sosta prolungata dei liquami, nonché ogni sistema di dispersione sul e nel suolo. È fatto salvo quanto previsto all'art. 16 del presente Regolamento.
2. Tali manufatti devono, a cura del Cliente, essere opportunamente esclusi dal flusso del refluo e resi inutilizzabili previa pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempimento con materiale inerte costipato, secondo la normativa vigente.

3. L'eliminazione dei manufatti di cui ai punti precedenti deve avvenire contestualmente all'allacciamento alla rete.
4. Il Gestore, in funzione dello stato di realizzazione della rete fognaria e degli impianti di depurazione e/o di loro adeguamento e/o per altre esigenze tecniche contingenti, ha facoltà di concedere motivata deroga al divieto di cui al 1° comma del presente articolo.

Art. 19 Richieste di nuovi allacciamenti acque reflue industriali

1. Nel caso di richiesta di nuovo allacciamento alla rete fognaria in zona servita da fognatura urbana ed anche da fognatura industriale, è facoltà del Gestore stabilire motivatamente, sulla base delle caratteristiche quali-quantitative dei reflui che saranno scaricati e della capacità ricettiva degli impianti di depurazione, a quale fognatura disporre l'allacciamento.

TITOLO V - ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Art. 20 Limiti di emissione

1. Le acque reflue industriali scaricate nella rete fognaria urbana devono rispettare i valori limite di emissione qualitativi e quantitativi di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento.
2. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 che subiscano, prima della loro confluenza nello scarico generale, un trattamento particolare per adeguarli ai limiti previsti dalla normativa vigente, prima del trattamento. L'autorizzazione prescrive, in ogni caso, che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006.
3. Gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17 della tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte III del D.lgs. 152/2006 non possono comunque essere diluiti, prima dell'eventuale pretrattamento, con acque di raffreddamento, di lavaggio, di produzione dell'energia e con altre acque, anche di processo, prive dei medesimi inquinanti e la cui miscelazione determina un effetto di diluizione. Il Gestore, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento e che inoltre sia, per quanto possibile, favorito il riutilizzo delle acque.
4. Il Gestore può richiedere inoltre che scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.lgs. 152/2006, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico in rete fognaria.
5. Eventuali deroghe, limitate nel tempo, ai valori limite di emissione previsti possono essere concesse dal Gestore, a titolo oneroso, con deliberazione del proprio Consiglio di Amministrazione, per categorie specifiche di acque reflue industriali, sulla base delle caratteristiche dell'impianto di depurazione e con modalità tali da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi delle reti fognarie definita dal D.lgs. 152/2006 e dalla Regione, nonché dalle prescrizioni dettate dal Gestore del collettore terminale di trasferimento. La tariffa da applicare alle deroghe concesse è definita dall'Organo Amministrativo del Gestore ed approvata dal Consiglio di bacino.
6. Possono in tal caso essere imposti dispositivi aggiuntivi di monitoraggio in continuo e richieste analisi periodiche degli effluenti.
7. Al fine di assicurare la corretta manutenzione degli impianti di depurazione e della rete fognaria, il Gestore può definire periodi di sospensione degli scarichi industriali per procedere a tale attività. L'attività viene disposta con provvedimento del Delegato ambientale, previo avviso di avvio del procedimento da effettuarsi 30 giorni prima, salvo motivate ragioni di necessità ed urgenza.
8. In caso di necessità ed urgenza, e particolarmente al fine di assicurare, in ogni situazione, il rispetto della disciplina degli scarichi delle reti fognarie definita dal D.lgs. 152/06, dalla Regione e dal Gestore del collettore terminale di trasferimento, il Gestore può imporre (con provvedimento motivato emesso dal Delegato ambientale) – per un periodo determinato non superiore a giorni 30, ma comunque rinnovabile – la chiusura o la sospensione degli scarichi di acque reflue industriali di cui al presente Titolo, l'osservanza di limiti di emissione qualitativi o quantitativi diversi o ulteriori rispetto a quelli originariamente previsti, o altre prescrizioni di qualsiasi natura. Della chiusura e sospensione viene dato avviso di avvio del procedimento almeno con 15 giorni naturali consecutivi di anticipo, salvo ragioni di urgenza per cui la sospensione può essere con termine più breve o immediata.

Art. 21 Caratteristiche tecniche delle reti interne e dei manufatti di allacciamento

1. Le reti interne delle acque reflue domestiche provenienti da servizi igienici, mense, cucine ed assimilabili e quelle delle acque reflue provenienti dall'attività produttiva devono essere, di regola, separate fra di loro.
2. Il Gestore può richiedere, per gli scarichi industriali, che le acque reflue domestiche siano convogliate a monte della immissione nella rete fognaria, cioè a monte del pozzetto finale di prelievo e/o dei dispositivi automatici di controllo.
3. I condotti e i manufatti per le acque domestiche derivanti dall'attività produttiva devono essere dimensionati tenendo conto della portata di punta scaricata dai singoli reparti ed impianti tecnologici.
4. I tubi devono essere disposti sotto regolari livellette, con giunzioni di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdita di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della rete fognaria.
5. I materiali da impiegare devono essere lisci, impermeabili, resistenti all'azione corrosiva dei liquami e comunque compatibili con le sostanze contenute nei singoli scarichi.
6. I cambiamenti di direzione sono realizzati con pezzi speciali curvi e le diramazioni con pezzi speciali con angoli di apertura da 30° a 45°.
7. Nessun condotto può immettersi in un altro con diametro minore. I passaggi da un diametro minore a uno maggiore devono avvenire con appositi pezzi speciali.
8. Vanno installate idonee camerette di ispezione ovunque sia conveniente per la buona gestione dell'allacciamento, evitando volumi di ritenzione.
9. A valle di eventuali impianti di pretrattamento e a monte di eventuali confluenze dovrà essere installato un pozzetto di ispezione.
10. A valle del pozzetto di ispezione di cui al punto precedente è consentita la confluenza delle altre acque, a eccezione di quelle meteoriche; dopo detta confluenza e in prossimità del limite di proprietà deve essere ubicato un pozzetto di ispezione per il prelievo dei campioni ed eventuale misurazione dello scarico direttamente accessibile dal suolo pubblico.
11. Devono in ogni caso essere rispettate le norme gestionali di attuazione, recanti specifiche tecniche dei manufatti di allacciamento, adottate dal Gestore ai sensi dell'art. 42 del presente Regolamento.

Art. 22 Precauzioni contro l'inquinamento delle acque meteoriche

1. I Clienti devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche, dilavanti dalle superfici scoperte.



2. In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti, semilavorati e rifiuti che possano essere causa di inquinamento, anche in caso di pioggia.
3. Per quanto attiene le acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio si fa espressamente riferimento all'art. 39 del PTA e a successive modifiche e chiarimenti della Regione Veneto in materia.
4. Il Gestore può autorizzare l'immissione delle stesse nella rete fognaria e/o imporre specifiche prescrizioni; in ogni caso la confluenza delle acque meteoriche in rete fognaria dovrà avvenire a monte del pozzetto di ispezione e/o del dispositivo automatico di controllo.

Art. 23 Impianti di pretrattamento

1. I valori limite di emissione qualitativi per le acque reflue delle utenze industriali recapitanti nella rete fognaria possono essere raggiunti mediante l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento, in quanto idonei ad assicurare il rispetto dei limiti di emissione degli scarichi delle reti fognarie e degli impianti di depurazione definiti dal D.lgs. 152/2006, dalla Regione e dal Gestore del collettore terminale di trasferimento.
2. Gli impianti di pretrattamento di cui al comma precedente sono soggetti ad approvazione del progetto da parte del Gestore, ai sensi degli artt. 49 e 50 della Legge Regionale Veneto 16 aprile 1985, n. 33, e successive modificazioni.
3. Il Gestore potrà richiedere anche un sistema per l'equalizzazione delle portate scaricate.
4. Gli appositi pozzetti di ispezione devono essere collocati a monte e a valle dell'impianto di pretrattamento.
5. Il Cliente rimane esclusivo responsabile dell'impianto, ne assicura il corretto funzionamento e provvede, a sua cura e spese, alla gestione di ogni e qualsiasi rifiuto prodotto, nel rispetto della normativa vigente.
6. Gli impianti di pretrattamento devono risultare conformi agli elaborati di progetto allegati alla domanda di autorizzazione allo scarico.
7. Nell'eventualità di disservizi dell'impianto per avaria o straordinaria manutenzione, il Cliente deve darne immediata comunicazione scritta al Gestore, che ha la facoltà di prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del disservizio dell'impianto, fatte salve eventuali prescrizioni particolari indicate nell'autorizzazione allo scarico. Per i casi di mancata segnalazione si applica l'art. 36 del presente Regolamento.
8. In presenza di attingimenti autonomi, potranno essere richiesti eventuali pretrattamenti anche su tali attingimenti al fine di rispettare i limiti allo scarico, specie per le sostanze perfluoroalchiliche.

Art. 24 Strumenti di controllo in automatico

1. Il Gestore ha la facoltà di prescrivere, in sede di rilascio dell'autorizzazione o, in seguito, con provvedimento motivato, l'installazione di specifici strumenti di controllo in automatico per la misura e la registrazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, secondo quanto definito nell'Allegato 3 al presente Regolamento. Le spese per le installazioni, la manutenzione e la gestione degli stessi saranno a carico del Cliente che ha la responsabilità del loro corretto funzionamento. Il Gestore si riserverà la facoltà di installare specifici strumenti di controllo in automatico per la misura e la registrazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico a propria cura e spese prevedendo l'addebito di un canone di affitto. In caso di installazione di strumenti di controllo automatici per la misura delle portate, il volume scaricato nella rete fognaria civile mista o, in caso di rete fognaria separata, i volumi scaricati rispettivamente nella rete fognaria civile nera e nei sistemi locali di raccolta delle acque meteoriche, sono commisurati a quelli indicati dai rispettivi strumenti di controllo in automatico.
2. Gli strumenti di controllo in automatico possono essere interni o esterni allo stabilimento, e - in quest'ultimo caso - possono essere autonomi dallo stabilimento quanto ad alimentazione e funzionamento, fermo restando l'onere di spesa a carico del Cliente. Essi sono sigillati ed accessibili soltanto al personale autorizzato dal Gestore.
3. Il Cliente ha l'obbligo di segnalare tempestivamente al Gestore il mancato o anomalo funzionamento degli strumenti di controllo in automatico di cui al presente articolo.
4. Il Cliente ha altresì l'obbligo di fornire agli strumenti di controllo in automatico l'energia elettrica e l'acqua necessaria per il loro funzionamento e di interrompere immediatamente il processo produttivo e lo scarico qualora l'alimentazione di essi venga a mancare per qualunque motivo.
5. La mancata interruzione del processo produttivo e dello scarico in ipotesi di interrotta alimentazione degli strumenti di controllo in automatico o l'omessa segnalazione del loro anomalo funzionamento costituiscono presupposto per la eventuale revoca o sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 36 del presente Regolamento.
6. Nell'ipotesi di cui al punto precedente sarà comunque addebitata al Cliente una quantità di acqua scaricata pari alla totalità del quantitativo autorizzato allo scarico (o all'approvvigionamento idrico effettuato nel caso risulti superiore al quantitativo autorizzato allo scarico).
7. Nel caso di mancata manutenzione e/o riparazione degli strumenti di controllo da parte del Cliente, il Gestore potrà ad eseguire i lavori di manutenzione e/o riparazione, con l'indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale provvederà d'ufficio, ponendo a carico dell'Utente inadempiente i relativi costi.
8. In caso di dimostrata e contestata inadempienza da parte del Cliente, il Gestore può decidere di effettuare direttamente la manutenzione e/o riparazione degli strumenti di controllo di cui al presente articolo, ponendo a carico del Cliente tutte le relative spese.
9. Per gli scarichi rilevanti (vedi Allegato 3), in termini di quantità e/o qualità, il Gestore potrà prescrivere la realizzazione di specifico manufatto di scarico da realizzarsi al limite della proprietà per l'alloggiamento delle apparecchiature di misurazione e controllo delle acque di scarico, con spese a carico del titolare dello scarico.

Art. 25 Ispezioni e controlli

1. In ottemperanza al comma 2 dell'art.128 del D.lgs. 152/2006 il Gestore organizza un adeguato servizio di controllo secondo le modalità previste nella convenzione di gestione.
2. Il Gestore, in ottemperanza al comma 1 dell'art. 129 del D.lgs. 152/2006 e del contratto di utenza, è autorizzato a disporre tutte le ispezioni, i controlli e i prelievi che ritenga necessari, anche all'interno degli insediamenti produttivi, per l'accertamento delle condizioni che hanno dato luogo agli scarichi, per la verifica della rete di fognatura interna ed esterna, fino all'allacciamento alle canalizzazioni di rete; ciò in particolare per il controllo dei limiti di accettabilità imposti. Le funzioni di vigilanza e di controllo saranno direttamente svolte, per quanto di competenza, dal Gestore. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
3. Ai sensi dell'art.101, comma 3, del D.lgs. 152/2006, gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte del Gestore per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 101 dello stesso decreto, si intende effettuata subito a monte del punto di scarico.
4. Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono, di norma, riferite ad un campione medio prelevato nell'arco di tre ore. Il Gestore, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, può effettuare il campionamento per durate diverse (es. campione istantaneo, campione medio nelle 24 ore) al fine di ottenere campioni più adatti a rappresentare lo scarico, qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute

- nell'autorizzazione, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), dal tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ed in altri casi particolari).
- Per le modalità di campionamento ed analisi il Gestore farà riferimento alle metodiche APAT CNR IRSA (Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici-Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto di Ricerca sulle Acque) o altra metodica ufficiale.
 - I prelievi e le analisi di controlli verranno programmati dal Gestore che si servirà della propria struttura interna e/o di parificate strutture esterne.
 - I valori riscontrati dalle analisi di controllo saranno utilizzati per la verifica del rispetto dei limiti di emissione di scarico in fognatura ed ogni altra prescrizione autorizzativa e concorrerà alla determinazione dei parametri necessari all'applicazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione e ad eventuali penalità contrattuali e/o maggiorazioni tariffarie previste dall'Allegato 1 del presente Regolamento.
 - È facoltà del Gestore prevedere controlli analitici anche allo scarico di acque reflue assimilabili alle domestiche ed imporre eventuali impianti di pretrattamento o anche specifici limiti in portata e/o concentrazione, per attività assimilabili ritenute più a rischio, al fine di garantire il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione e di assicurare il rispetto dei limiti allo scarico. Tali ulteriori condizioni autorizzative saranno oggetto di specifica motivazione.
 - Il titolare dello scarico ha il diritto di conoscere l'esito delle analisi.

Art. 26 Unione di più scarichi

- È ammessa l'unione degli scarichi di più utenze industriali prima dell'immissione nella fognatura nei casi in cui lo scarico sia già esistente e/o nel caso in cui particolari condizioni lo rendano tecnicamente ed economicamente conveniente così come previsto dall'art. 124 del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
- Qualora il collettore di raccolta di uno o più scarichi attraverso proprietà private diverse da quella del Cliente, sussiste l'obbligo della costituzione di una servitù a favore dell'utilizzatore del collettore, al quale sarà dato libero accesso in ogni momento per le operazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione.
- Ove previsto dall'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ambientale, i Clienti dovranno costituirsi in consorzio.

TITOLO VI - TARIFFE, CONTROLLI, PENALITÀ, MAGGIORAZIONI TARIFFARIE, RISOLUZIONE

Art. 27 Tariffa di gestione

- Per i servizi relativi a captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e di raccolta, allontanamento, depurazione, scarico delle acque provenienti da fabbricati pubblici o privati, adibiti ad uso civile o industriale di qualsiasi specie, è dovuta una tariffa. Essa è unica per ciascuna gestione ed è stabilita in entità tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio della gestione stessa.
- Con il decreto n. 201/11, convertito nella legge n. 214/11, sono state trasferite all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici.
- La tariffa di gestione è proposta dal Consiglio di Bacino e deriva dal metodo di calcolo basato su un piano economico-finanziario elaborato coerentemente con gli investimenti programmati e definiti dal Gestore.
- La tariffa è applicata dal Gestore, nel rispetto della convenzione di gestione e relativo disciplinare, stipulata con il Consiglio di Bacino.
- La tariffa ha natura di corrispettivo del servizio reso dal Gestore. Essa consta di una parte fissa e di una variabile e relativa imposta sul valore aggiunto e assicura l'equilibrio economico della gestione e l'equa ripartizione delle spese sostenute, ai fini della gestione, manutenzione e potenziamento del servizio, da parte del Gestore.
- Per quanto riguarda la quota della tariffa relativa al servizio di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili si rinvia a quanto stabilito dal Regolamento di Acquedotto.
- Per quanto riguarda la tariffa applicata al servizio di fognatura e depurazione, essa è suddivisa in due parti, corrispondenti l'una al servizio di fognatura, l'altra al servizio di depurazione, ed è dovuta, quanto alla prima parte, in presenza di allacciamento alla rete fognaria e, quanto alla seconda parte, in presenza di un impianto di depurazione finale attivo.

Art. 28 Tariffe per gli scarichi di acque reflue domestiche

- Ai fini della determinazione della tariffa di fognatura e depurazione per le utenze civili, la quantità di acqua scaricata si assume corrispondente al valore di acqua fornita, prelevata o accumulata.
- In forza di apposita convenzione intervenuta tra Gestore ed i Comuni dell'ATO Valle del Chiampo, i titolari di scarichi di acque reflue domestiche che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti a presentare al Gestore, entro il 31 gennaio di ogni anno, la denuncia del quantitativo di acqua prelevata o comunque accumulata nel corso dell'anno precedente.

Art. 29 Tariffe per gli scarichi di acque reflue industriali, nonché di acque meteoriche di dilavamento e/o di prima pioggia provenienti da stabilimenti industriali

- Relativamente alle utenze industriali munite allo scarico di misuratore di portata e/o dispositivo di controllo in automatico, la quota tariffaria per il servizio di fognatura e depurazione è determinata sulla base della qualità e quantità delle acque reflue scaricate, nel rispetto delle normative vigenti e delle prescrizioni del presente Regolamento.
- Per i titolari di scarichi di acque reflue industriali che scaricano nella rete fognaria non controllati e monitorati in via automatica e continuativa la quantità di acqua scaricata si assume corrispondente al valore di acqua fornita, prelevata o accumulata.
- In caso di approvvigionamento autonomo gli utenti sono tenuti a presentare al Gestore, sui moduli da questo predisposti, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto lo scarico, denuncia della qualità e quantità delle acque reflue scaricate nella rete fognaria.
- La quota tariffaria è determinata sulla base della qualità e quantità dei reflui scaricati nella rete fognaria e conferiti agli impianti di depurazione, risultanti dalla documentazione di cui al comma precedente o dagli accertamenti disposti dal Gestore. Per gli utenti presso i quali sono installati dispositivi di controllo automatici, la determinazione della tariffa avviene sulla base delle risultanze provenienti da tali strumenti.
- Per lo scarico di acque meteoriche di dilavamento e/o di prima pioggia in rete fognaria il Consiglio di Bacino può determinare una tariffa specifica; sino all'adozione di tale tariffa si applica la tariffa di fognatura e depurazione urbana sull'intero quantitativo scaricato, assunto, in presenza di vasca di raccolta delle acque di prima pioggia, nella capacità massima della vasca stessa per un numero a forfait di 30 (trenta) eventi l'anno.



Art. 30 Accertamento e riscossione

1. La tariffa è riscossa dal Gestore.
2. Il pagamento delle bollette e di ogni altra somma dovuta al Gestore può avvenire a mezzo di: domiciliazione bancaria (SDD), carta bancomat, bonifico bancario, conto corrente postale.

Art. 31 Reclami

1. I reclami sono avanzati al Servizio Clienti del Gestore, a mezzo fax, posta o deposito a mani.
2. Il Gestore valuta i reclami secondo quanto stabilito dalla Carta del Servizio Idrico Integrato, emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con delibera 655/2015 del 23/12/2015.

Art. 32 Contenzioso

1. Per ogni controversia relativa all'applicazione delle tariffe del servizio idrico integrato, nonché all'esecuzione del contratto di utenza, il foro competente è quello di Vicenza, per quanto non devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 33 Sanzioni

1. Sono applicate, dalle Autorità pubbliche competenti, le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni civili, penali ed amministrative, in particolare dal D.lgs. 152/2006 e della LR 33/1985.

Art. 34 Penali contrattuali e maggiorazioni tariffarie

1. Sono applicate, da parte del Gestore, le seguenti penali e maggiorazioni tariffarie, relative all'inadempimento, da parte dell'utente, del contratto di utenza:
 - a) In caso di morosità dell'utente nel pagamento della tariffa del servizio il Gestore, previa diffida con termine non inferiore a quindici giorni, sospende l'erogazione del servizio. L'erogazione sarà riattivata non oltre due giorni feriali dall'avvenuto pagamento del corrispettivo, maggiorato dell'indennità di mora così come previsto dall'art. 5, comma 2, D.lgs. 231/2012;
 - b) Per la omessa o ritardata denuncia di cui all'art. 28, comma 2 e 29, comma 3 del presente Regolamento, si applica una maggiorazione pari al quarto (25%) dell'ammontare della tariffa corrispondente;
 - c) Qualora la tariffa in concreto determinata, in base alla qualità e quantità dei reflui scaricati, risulti di importo superiore al quarto rispetto a quella calcolabile secondo le risultanze della denuncia all'art. 28, comma 2 e 29, comma 3 si applica una maggiorazione pari al quarto (25%) della tariffa di importo maggiore accertata;
 - d) Il superamento dei limiti di emissione per gli scarichi in rete fognaria stabiliti dal Gestore costituisce parziale inadempimento del contratto di utenza, in quanto violazione delle condizioni convenute relativamente alle modalità dello scarico. In tal caso sono dovute al Gestore le maggiorazioni tariffarie e le penali stabilite nell'Allegato 2 al presente Regolamento.
2. Il contratto di utenza può stabilire ulteriori penali e maggiorazioni tariffarie connesse all'inosservanza del presente Regolamento, del contratto di utenza medesimo, dell'autorizzazione allo scarico, del permesso di allacciamento e/o degli ulteriori provvedimenti adottati dal Gestore.

Art. 35 Contratto di utenza

1. L'attivazione degli scarichi di acque reflue domestiche ed industriali nella rete fognaria è subordinata alla sottoscrizione del contratto di utenza.
2. L'attivazione di qualsiasi tipologia di scarico nella rete fognaria comporta l'automatica accettazione e assoggettamento dell'Utente alle disposizioni del presente Regolamento, senza necessità di sottoscrizione di un contratto.
3. I provvedimenti di permesso all'allacciamento (e conseguente ammissione allo scarico) per le acque reflue domestiche e di autorizzazione allo scarico per le acque reflue industriali costituiscono parte integrante del contratto di utenza.

Art. 36 Revoca e sospensione dell'autorizzazione, risoluzione del contratto di servizio

1. Per le inosservanze delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico (e delle eventuali prescrizioni contrattuali in quanto parti integranti dell'autorizzazione o nulla osta), si applica quanto previsto all'art. 130 del D.lgs. 152/2006. In particolare per i superamenti dei limiti di scarico, il Gestore comunica al Comune interessato ed al Settore competente della Provincia, nel caso di AIA. Sarà cura del Gestore informare l'Autorità Giudiziaria in caso di reati di rilevanza penale.
2. La sospensione del servizio con chiusura dello scarico per periodi determinati non superiori a 90 giorni, è disposta dal Gestore, fermi restando i provvedimenti dell'Autorità competente secondo la normativa applicabile:
 - a) per l'accertamento della mancata comunicazione, prevista dall'art. 23, di disservizi dell'impianto di pretrattamento per avaria o straordinaria manutenzione;
 - b) per la mancata interruzione del processo produttivo e dello scarico in ipotesi di cessata alimentazione degli strumenti di controllo in automatico di cui all'art. 24 del presente Regolamento, nonché omessa segnalazione del loro anomalo funzionamento, fermo restando l'addebito all'utente di una quantità di acqua scaricata pari alla totalità del quantitativo autorizzato allo scarico o all'approvvigionamento idrico effettuato;
 - c) in caso di superamento dei limiti di emissione allo scarico, secondo quanto stabilito nell'Allegato 2 al presente Regolamento;
 - d) in caso di inosservanza delle norme di sicurezza presso i manufatti e apparecchiature fiscali di scarico, come specificato nell'Allegato 2;
 - e) in caso di mancata segnalazione, ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento, di ogni variazione della ditta, ragione sociale e/o titolarità dell'impresa, nonché di mancato o insufficiente invio dei chiarimenti o della documentazione entro il termine indicato nella richiesta di cui al medesimo art. 6 e inosservanza di diffida del Gestore;
 - f) in caso di morosità dell'utente nel pagamento della tariffa del servizio, così come definito dalla delibera ARERA 311/2019/R/IDR e s.m.i.;
 - g) inosservanza di limiti e/o prescrizioni contenuti nell'autorizzazione allo scarico e/o di diffide e altri provvedimenti adottati dal Gestore.
3. La sospensione del servizio con chiusura dello scarico per periodi determinati superiori a 90 giorni – fermi restando i provvedimenti dell'Autorità competente secondo la normativa applicabile – è disposta dal Gestore nelle seguenti ipotesi:
 - a) accertamento della mancata comunicazione, entro 60 giorni dal suo verificarsi, di ogni variazione dei dati comunicati con la domanda di autorizzazione in applicazione degli artt. 6 e 9 del presente Regolamento;
 - b) mancata preventiva segnalazione, ai sensi dall'art. 9 del presente Regolamento, della variazione del trasferimento dell'attività lavorativa in altro luogo e/o delle eventuali modifiche strutturali, di destinazione d'uso o dei cicli produttivi, nonché mancato o insufficiente invio dei chiarimenti o della documentazione entro il termine indicato nella richiesta di cui al medesimo art. 9;
 - c) ritardo nel pagamento della tariffa del servizio così come definito dalla delibera ARERA 311/2019/R/IDR e s.m.i.;
 - d) inosservanza di limiti e/o prescrizioni contenuti nell'autorizzazione allo scarico e/o di diffide e altri provvedimenti adottati dal Gestore;



- e) manomissione degli strumenti di controllo in automatico o elusione volontaria del controllo delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico.
4. Il Gestore, verificato l'avverarsi di una delle condizioni di cui al comma precedente, avvia il procedimento di sospensione dello scarico e ne invia comunicazione all'utente, in una delle forme prescritte dall'art. 8 della L. 241/90, ferma restando la possibilità di adottare preventivamente, in via cautelare, provvedimenti di sospensione immediata dello scarico.
5. La revoca dell'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.130 del D.lgs. 152/2006 o del permesso di allacciamento, essendo connessa ad un inadempimento da parte dell'utente, comporta la risoluzione del contratto di utenza, secondo quanto stabilito nel contratto medesimo.

Art. 37 Carta dei Servizi per gli Utenti

1. La Carta dei Servizi, così come definita dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con delibera 655/2015 del 23/12/2015, è a disposizione degli Utenti ed il Gestore ne consegna copia a chi ne faccia richiesta, oltre ad essere pubblicata nel sito internet www.acquedelchiampospa.it. Le successive modifiche della Carta dei Servizi saranno comunicate agli utenti e pubblicate allo stesso indirizzo internet.

Art. 38 Pubblicità del Regolamento

1. Una copia aggiornata del presente Regolamento con le sue successive modifiche o integrazioni e interpretazioni è tenuta a disposizione presso l'Ufficio Clienti del Gestore e pubblicata sul sito internet perché il pubblico possa prenderne visione.
2. Il Gestore consegna copia del presente Regolamento a tutti gli utenti titolari di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, a mezzo posta o allegandola al contratto.
3. Chiunque sia interessato può richiedere copia del Regolamento.

Art. 39 Modulistica per gli Utenti

1. Presso il Servizio Clienti del Gestore sono a disposizione del pubblico i moduli per la presentazione delle domande di permesso di allacciamento ed autorizzazione allo scarico nella rete fognaria, nonché per l'effettuazione delle denunce di cui agli artt. 28, comma 2 e 29, comma 3 del presente Regolamento.

TITOLO VII - NORME FINALI

Art. 40 Entrata in vigore del Regolamento e sua applicazione

1. Il Regolamento, e le sue successive modifiche e integrazioni, entra in vigore quindici giorni dopo l'approvazione effettuata dal Consiglio di Bacino Valle del Chiampo.
2. Il Regolamento vincola tutti gli utenti che usufruiscono del servizio. Eventuali istanze motivate di deroga o istanze dirette ad ottenere indicazioni circa la corretta applicazione ed interpretazione del Regolamento possono essere avanzate al Gestore per il tramite del Servizio Clienti.

Art. 41 Allegati al Regolamento

1. Il presente Regolamento è corredato dei seguenti Allegati, vincolanti per l'utente:
Allegato 1: Limiti di emissione allo scarico.
2. Allegato 2: Penalità contrattuali, maggiorazioni tariffarie e sospensione dell'autorizzazione per il superamento dei limiti quali-quantitativi di emissione allo scarico.
3. Allegato 3: Modalità di controllo quali-quantitativo attività produttive in fognatura urbana
4. Gli Allegati sono approvati dal Consiglio di Bacino quale Ente di Governo dell'Ambito "Valle del Chiampo" contestualmente al presente Regolamento.
5. Le modifiche od integrazioni agli Allegati successivamente apportate da Acque del Chiampo avranno efficacia dal quindicesimo giorno successivo alla loro comunicazione al Consiglio di Bacino, senza che questo abbia espresso parere contrario.

Art. 42 Norme gestionali di attuazione del Regolamento

1. Acque del Chiampo può adottare norme gestionali di attuazione del presente Regolamento, vincolanti per il Cliente, che riguardano:
 - Specifiche tecniche dei manufatti di allacciamento;
 - Linee guida per gli impianti di pretrattamento e di depurazione privati;
 - Linee guida su ulteriori aspetti di natura tecnica o gestionale concernenti gli scarichi o i cicli produttivi da cui derivano.
2. Le norme gestionali di attuazione, come anche le modifiche od integrazioni ad esse apportate da Acque del Chiampo, hanno efficacia dal quindicesimo giorno successivo alla loro comunicazione al Consiglio di Bacino quale Ente facente funzioni di Autorità d'Ambito dell'ATO Valle del Chiampo senza che questa abbia espresso parere contrario.
3. Le norme gestionali di attuazione troveranno pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet di Acque del Chiampo e saranno diffuse agli utenti nelle medesime forme previste per il presente Regolamento.
4. Acque del Chiampo potrà emanare anche circolari esplicative in merito alle competenze, alle procedure amministrative e ad altri aspetti disciplinati dal presente Regolamento. Tali circolari saranno pubblicate sul sito internet di Acque del Chiampo.
5. In caso le norme gestionali siano correlate alla necessità di rispettare la normativa ambientale e le autorizzazioni ambientali del sistema di fognatura della Società, possono essere assunte autonomamente con atto del Delegato Ambientale, che ne darà informativa all'Organo Amministrativo e provvederà a trasmetterle al Consiglio di Bacino, ai sensi del precedente comma 2.

Art. 43 Abrogazioni di disposizioni incompatibili

1. Le norme del presente Regolamento sostituiscono tutte le disposizioni regolamentari previgenti con esse incompatibili.

CONSIGLIO DI BACINO DELL'ATO "VALLE DEL CHIAMPO"



ALLEGATO 1

AL REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE
REFLUE RECAPITANTI NELLA RETE FOGNARIA URBANA

LIMITI DI EMISSIONE ALLO SCARICO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Acque del Chiampo S.p.A. con delibera del	Approvato dal Consiglio di Bacino Valle del Chiampo con delibera	In vigore dal
04/08/2020		

N.	PARAMETRI	unità misura		note
1	pH	unità di pH	5,5-9,5	
2	Temperatura	°C	40	
3	Materiali grossolani		assenti	grigliabili con griglia 0,5 cm
4	Solidi sospesi totali	mg/l	200	
5	BOD ₅	mg/l	250	
6	COD	mg/l	500	
7	Alluminio	mg/l come Al	2	
8	Arsenico	mg/l come As	0,5	
9	Bario	mg/l come Ba	20	
10	Boro	mg/l come B	4	
11	Cadmio	mg/l come Cd	0,02	
12	Cromo totale	mg/l come Cr	4	
13	Cromo VI	mg/l come Cr	0,2	
14	Ferro	mg/l come Fe	4	
15	Manganese	mg/l come Mn	4	
16	Mercurio	mg/l come Hg	0,005	
17	Nichel	mg/l come Ni	4	
18	Piombo	mg/l come Pb	0,3	
19	Rame	mg/l come Cu	0,4	
20	Selenio	mg/l come Se	0,03	
21	Stagno	mg/l come Sn	10	
22	Zinco	mg/l come Zn	1	
23	Cianuri Totali	mg/l come CN	0,5	
24	Cloro attivo libero	mg/l come Cl ₂	0,3	
25	Solfuri	mg/l come H ₂ S	2	
26	Solfiti	mg/l come SO ₃ ⁼	2	

N.	PARAMETRI	unità misura		note
27	Solfati	mg/l come SO ₄ ⁼	1000	
29	Cloruri	mg/l come Cl ⁻	1200	
30	Fluoruri	mg/l come F ⁻	12	
31	Fosforo totale	mg/l come P	10	
32	Azoto ammoniacale	mg/l come NH ₄ ⁺	30	
33	Azoto nitroso	mg/l come N	0,6	
34	Azoto nitrico	mg/l come N	30	
35	Azoto totale	mg/l come N	75	
36	Grassi e olii animali / vegetali	mg/l	40	
37	Idrocarburi Totali	mg/l	10	
38	Fenoli	mg/l	1	
39	Aldeidi	mg/l	2	parametro inteso come somma dei singoli composti rilevati in concentrazioni superiori al limite di quantificazione
40	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4	parametro inteso come somma dei singoli composti rilevati in concentrazioni superiori al limite di quantificazione
41	Solventi organici azotati	mg/l	0,2	parametro inteso come somma dei singoli composti rilevati in concentrazioni superiori al limite di quantificazione
42	Tensioattivi totali	mg/l	4	parametro inteso come somma dei vari tensioattivi
43	Pesticidi fosforati	mg/l	0,10	parametro inteso come somma dei singoli composti rilevati in concentrazioni superiori al limite di quantificazione
44	Pesticidi totali (esclusi fosforati)	mg/l	0,05	parametro inteso come somma dei singoli composti rilevati in concentrazioni superiori al limite di quantificazione
	tra cui:			
44.1	- aldrin	mg/l	0,01	
44.2	- dieldrin	mg/l	0,01	
44.3	- endrin	mg/l	0,002	
44.4	- isodrin	mg/l	0,002	
45	Solventi clorurati	mg/l	1	parametro inteso come somma dei singoli composti rilevati in concentrazioni superiori al limite di quantificazione
48	PFBA* (PerfluoroButyric Acid)	µg/l	0,5	Il Gestore si riserva di comunicare diverse modalità di pretrattamento/ preparazione del campione rispetto a quanto previsto nel metodo di prova ASTM D7979-19 (2019)
49	PFBS* (PerfluoroButansulfonic Acid)	µg/l	0,5	
50	PFOA* (PerfluoroOctanoic Acid)	µg/l	0,5	
51	PFOS* (PerfluoroOctansulfonic Acid)	µg/l	0,03	
52	somma altri PFAS* (PFPeA + PFHxA + PFHpA + PFHxS + PFNA + PFDA + PFUnA + PFDoA)	µg/l	0,5	

NOTE PARAMETRI

parametro	
PFAS	<p>* Il rispetto dei limiti fissati verrà valutato calcolando la mediana dei valori desunti dai controlli effettuati dal Gestore nell'anno solare. Dovranno essere adottate le MTD (Migliori Tecnologie Disponibili) al fine di garantire una progressiva riduzione delle concentrazioni nei reflui scaricati in fognatura con l'obiettivo di raggiungere i limiti indicati nella nota dell'Istituto Superiore di Sanità prot.0009818 del 06/04/2016. Limitatamente al parametro PFBS e solo per le acque reflue recapitanti nell'impianto di depurazione di Arzignano, il Gestore si riserva di comunicare con specifico provvedimento diversi valori limite allo scarico.</p>
Deroghe	<p>Sarà possibile concedere deroga, per i parametri derogabili come previsto dal D.Lgs 152/2006, a seguito motivata richiesta. La validità è in ogni caso non superiore a 5 anni, salvo revoca anticipata per motivate esigenze tecniche del processo depurativo. È possibile, previa espressa richiesta, rilasciare la proroga o il rinnovo. Esse comunque decadranno ad ogni variazione che intervenga successivamente es. lavorazione, titolarità azienda, cessione ramo d'azienda, acquisizione ramo d'azienda, ecc.</p>

CONSIGLIO DI BACINO DELL'ATO "VALLE DEL CHIAMPO"



Acque del Chiampo s.p.a.
Servizio Idrico Integrato

ALLEGATO 2

AL REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELLE
ACQUE REFLUE RECAPITANTI NELLA RETE FOGNARIA URBANA

PENALITÀ CONTRATTUALI, MAGGIORAZIONI TARIFFARIE E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI QUALI-QUANTITATIVI DI EMISSIONE ALLO SCARICO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Acque del Chiampo S.p.A. con delibera del	Approvato dal Consiglio di Bacino Valle del Chiampo con delibera	In vigore dal
04/08/2020		

SUPERI QUALITATIVI SCARICHI PRODUTTIVI IN FOGNATURA URBANA

Per i superi qualitativi degli scarichi produttivi “industriali” che si registrano in fognatura urbana vengono applicati rispettivamente:

- maggiorazioni dei corrispettivi per penalizzazione (ai sensi della delibera 665/2017/R/IDR – “ARERA”)
- maggiorazioni e penali contrattuali (ai sensi del contratto in essere con il Gestore)

Nel seguito il dettaglio.

1. MAGGIORAZIONI DEI CORRISPETTIVI PER PENALIZZAZIONE

La maggiorazione dei corrispettivi ($Penale_p$) viene calcolata come previsto dell’articolazione tariffaria applicata agli utenti del servizio idrico integrato in conformità al Testo Integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), come previsto dalla delibera 665/2017/R/IDR del 28 settembre 2017, e nello specifico:

- all’art. 22 comma 1 di cui all’Allegato A:

“Agli utenti industriali per i quali siano state rilevate concentrazioni degli inquinanti principali e/o, ove previsto, degli inquinanti specifici superiori ai valori autorizzati, a seguito della procedura di cui al comma 22.3, il gestore applica nella successiva fatturazione, in aggiunta alla tariffa T_p^{ATO} , un elemento di penalizzazione pari a”:

$$Penale_p = \mu_p * T_{ind}^{ATO} * V_p$$

μ_p = rappresenta il fattore di maggiorazione del corrispettivo unitario di depurazione del refluo p-esimo

T_{ind}^{ATO} = tariffa unitaria di depurazione pari a 0,4022

V_p = volume p-esimo

Essendo V_p il volume scaricato nel giorno in cui è stato riscontrato il superamento, a seconda della strumentazione presente nei diversi scarichi si possono presentare tre casistiche:

1. presenza di misuratore di portata con telecontrollo: il V_p considerato sarà il volume giornaliero effettivamente scaricato nel giorno in cui si è riscontrato il primo supero;
2. presenza di misuratore di portata senza telecontrollo: il V_p considerato sarà il volume medio giornaliero calcolato in base ai volumi scaricati tra il primo giorno in cui si è riscontrato il supero e il giorno in cui si è confermato il supero con una seconda determinazione analitica;
3. mancanza di misuratore di portata: il V_p considerato sarà il volume di scarico giornaliero riportato nell’autorizzazione.

Nel caso di cui al p.to 3, rimane in capo al soggetto titolare dello scarico, attivarsi per l’installazione di un misuratore di portata (secondo le indicazioni di cui all’allegato 2 - par.fo 1.1 di cui al Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane), previa comunicazione al Gestore.

- all’art. 22 comma 2 di cui all’Allegato A:

“il fattore di maggiorazione del corrispettivo unitario di depurazione μ_p è determinato come segue:

$$\mu_p = \max \left\{ 0; \frac{COD_p - COD_{aut,p}}{COD_{aut,p}} \right\} \cdot m_{COD} + \max \left\{ 0; \frac{SST_p - SST_{aut,p}}{SST_{aut,p}} \right\} \cdot m_{SST} \\ + \max \left\{ 0; \frac{N_p - N_{aut,p}}{N_{aut,p}} \right\} \cdot m_N + \max \left\{ 0; \frac{P_p - P_{aut,p}}{P_{aut,p}} \right\} \cdot m_P \\ + \sum_j \left[\max \left\{ 0; \frac{X_{j,p} - X_{j,aut,p}}{X_{j,aut,p}} \right\} \cdot m_{X_j} \right] + \max \left\{ 0; \frac{V_p - V_{aut,p}}{V_{aut,p}} \right\} \cdot m_V$$

dove:

- $COD_{aut,p}$, $SST_{aut,p}$, $N_{aut,p}$, $P_{aut,p}$, $X_{j,aut,p}$, $V_{aut,p}$: rappresentano le concentrazioni riportate negli atti autorizzativi del refluo p-esimo;
-
- m_{COD} , m_{SST} , m_N , m_P , m_{X_j} , m_V : rappresentano i coefficienti di maggiorazione fissati dall'EGA in funzione della pericolosità degli inquinanti, nonché dell'impatto sui costi delle diverse tipologie di inquinanti, tali coefficienti assumono i seguenti valori:

Parametro	Valore
m_{COD}	0,52
m_{SST}	0,28
m_N	0,15
m_P	0,05
m_{X_j}	-
m_V	0

- all'art. 22 comma 3 di cui all'Allegato A:

“La rilevazione del superamento delle concentrazioni autorizzate, per ciascun parametro inquinante principale o specifico, deve essere confermata da una seconda determinazione analitica. Nel corso della seconda determinazione analitica è cura del gestore comunicare all'utente l'esito di superamento dei limiti rilevato nel corso della verifica precedente.”

2. DIFFIDE E SOSPENSIONE DELLO SCARICO

In attuazione dell'art. 34 comma 1, lettera d) e dell'art. 36 comma 2 e 3 e del Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, nel caso la concentrazione rilevata (parametri pericolosi e non), anche in un solo campione, prelevato secondo le indicazioni previste nell'autorizzazione, o secondo la metodologia stabilita dal Gestore ed indicata nel verbale di campionamento, sia superiore, anche per un solo parametro, ai limiti di scarico indicati nel medesimo Allegato I, si procede, come segue:

Alla prima determinazione analitica

Diffida ad effettuare lo scarico di acque reflue oltre i limiti previsti dall'autorizzazione rilasciata con richiesta di relazionare sulle cause che portano al suddetto scarico e le misure che si intendono adottare in futuro per far rientrare lo scarico nei limiti previsti.

Alla seconda determinazione analitica, eseguita di norma dopo 15 gg dal ricevimento della diffida di cui sopra, per verificare il rientro del parametro/i oggetto di diffida, si procede come segue:

- **Diffida con avvio del procedimento di sospensione** con intimazione di adeguamento immediato per il rientro, nel caso di conferma del supero dei limiti di scarico oggetto di precedente diffida;
- **Chiusura del procedimento di diffida** nel caso di rientro del parametro oggetto di supero del limite di scarico.

Alla terza determinazione analitica, eseguita solo nel caso di conferma del supero dei limiti di scarico di cui alla seconda determinazione di cui sopra, si procederà come segue:

- **Sospensione dello scarico per un tempo determinato**, nel caso di conferma del supero dei limiti di scarico oggetto di precedente diffida con avvio del procedimento di sospensione.
- **Chiusura del procedimento di diffida** nel caso di rientro del parametro oggetto di supero del limite di scarico.

Inoltre, in attuazione dell'art. 20 comma 8 del Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, qualsiasi supero di qualità, in ipotesi di necessità ed urgenza o oggetto di disposizioni specifiche dello scarico in fognatura, può determinare la sospensione anche immediata dello scarico.

Il Gestore si riserva inoltre la facoltà di intervenire con la sospensione dello scarico nel caso vengano rilevati:

- superi in situazioni di criticità all'impianto di depurazione e/o della rete fognaria;
- sversamenti anomali da parte dell'allacciato che possono comportare danno all'ambiente, agli impianti ed alla rete fognaria.

La sospensione dello scarico si applica a tutti gli scarichi di acque reflue industriali in fognatura urbana.

il Gestore provvederà inoltre alla segnalazione del fatto alle autorità competenti qualora necessario.

2.1. SOSPENSIONE DELLO SCARICO PER GUASTI NON SEGNALATI O GUASTI NON RIPARATI

In attuazione di quanto previsto all'art. 36 comma 2, lett. a) e b) del Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, nel caso di:

- contestazione scritta da parte del Gestore, per tre volte, della mancata segnalazione, entro le 24 ore, di guasti alle apparecchiature fiscali, si procederà alla sospensione dello scarico per due giorni;
- contestazione scritta da parte del Gestore, per tre volte, della mancata riparazione di guasti, entro i tempi prescritti, verrà sospeso lo scarico fino alla risoluzione del problema.

2.2. SOSPENSIONE DELLO SCARICO PER INOSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA PRESSO I DISPOSITIVI AUTOMATICI DI CONTROLLO

Come previsto dall'art. 36 comma 2, lett. d) del Regolamento di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, il mancato adeguamento dei luoghi di lavoro alle norme antinfortunistiche, può determinare la sospensione dello scarico.

In particolare, dovendo l'addetto incaricato dal Gestore accedere all'interno di stabilimenti ed aree di lavoro non di diretta competenza del suo stesso "datore di lavoro", l'area e tutti i percorsi di accesso al sito, in cui sono localizzati i dispositivi automatici di controllo, devono essere mantenuti conformi alle vigenti prescrizioni in materia di sicurezza dei lavoratori.

Al riscontro di eventuali inosservanze verrà richiesto l'adeguamento entro un termine di tempo, trascorso il quale, senza che le opere richieste siano state realizzate compiutamente, si procederà alla sospensione dello scarico fino all'adeguamento a quanto previsto.

2.3. SOSPENSIONE DELLO SCARICO PER MANOMISSIONE STRUMENTI DI CONTROLLO

Al riscontro della manomissione degli strumenti di controllo in automatico o elusione volontaria del controllo delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, di cui all'art. 36 comma 3 lettera e), si procede alla diffida e contestuale sospensione dello scarico da un minimo di 15 giorni ad un periodo determinato anche superiore a 90 giorni.

Per la manomissione degli strumenti di controllo e/o elusione volontaria del controllo è sempre prevista l'applicazione della penale contrattuale di 10.000,00 € fissi più una parte variabile da 100,00 € a 1.000,00 € al mc per volume giornaliero autorizzato. (es. $10.000 + (100/1000 * mc/d \text{ autorizzato})$).

Oltre alle sopraindicate penali contrattuali, il Gestore provvederà alla segnalazione del fatto alle autorità competenti.

CONSIGLIO DI BACINO DELL'ATO "VALLE DEL CHIAMPO"



ALLEGATO 3

AL REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELLE
ACQUE REFLUE RECAPITANTI NELLA RETE FOGNARIA URBANA

MODALITÀ DI CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN FOGNATURA URBANA

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Acque del Chiampo S.p.A. con delibera del	Approvato dal Consiglio di Bacino Valle del Chiampo con delibera	In vigore dal
04/08/2020		

Ai sensi degli art. 24 e successivi del presente Regolamento nonché ai fini della determinazione del corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione degli utenti industriali, sulla base della rilevanza dello scarico, si prevedono le seguenti modalità di controllo.

TAB. 01 MODALITA' DI CONTROLLO

Quantità mc/anno da a	Misura dello scarico		Controllo da remoto del volume scaricato	Campionamento	Manufatto di scarico accessibile da pubblica via (2)
	Approvv. acquedotto	Approvv. autonomo			
Fino a 1.000	Pari a volume prelevato acquedotto (1)	Pari al volume attinto (misura su attingimento) (1)	(1)	(1)	-
1.001 a 3.000	Pari a volume prelevato acquedotto (1)	Pari al volume attinto (misura su attingimento) (1)	(1)	(1)	-
3.001 a 10.000	Misura dello scarico		(1)	(1)	(1)
≥10.001*	Misura dello scarico		Controllo da remoto	Autocampionatore fisso	(1)

(1) In ogni caso quando ritenuto opportuno per motivate ragioni tecniche/amministrative o ambientali

(2) Realizzato secondo le specifiche tecniche definite dal Gestore

*Per gli utenti con uno scarico ≥ 10.000 m³/anno le prescrizioni tecniche sopra riportate sono richieste per tutti i nuovi allacciamenti in fognatura urbana.

Per gli allacciamenti esistenti che ne siano sprovvisti, l'adeguamento avverrà per ogni singolo scarico, previo avviso all'utenza dell'avvio del procedimento, ed indicazione da parte del Gestore delle motivazioni che rendono necessaria la predisposizione delle modalità di controllo sopra indicate.

La misura dello scarico, qualora prevista, dovrà essere realizzata mediante misuratore di portata:

- con caratteristiche di base (es. principio di funzionamento, precisione di misura, segnali in uscita per trasmissione dati, ecc.) e modalità di installazione, secondo indicazioni del Gestore;
- fornito ed installato a cura e spese dell'utente (rif. art. 24 del Regolamento);
- sigillato, soggetto a verifiche e letture periodiche da parte del Gestore.

Le modalità di campionamento sono definite dall'art. 25 del Regolamento.

Nei casi previsti dalla TAB. 01 il campionamento dovrà essere realizzato mediante autocampionatore fisso avente le seguenti caratteristiche minime:

- tipo autosvuotante con almeno due recipienti di raccolta del campione, ognuno in grado di contenere il campionamento di 24 ore;
- con comparto di raccolta del campione refrigerato;
- con modalità di campionamento proporzionale alla portata;
- con controllo da remoto, da parte del Gestore, mediante telecontrollo esterno, dell'avviamento, dello spegnimento, dello stato di funzionamento, delle anomalie;
- sigillato e soggetto a verifiche periodiche da parte del Gestore.

Il Gestore potrà prescrivere l'installazione dell'autocampionatore anche nel caso di scarichi caratterizzati da:

- portate < 10.000 m³/anno, come indicate in tabella 01;
- discontinuità nello scarico (lavorazioni particolari o lavorazioni batch);
- presenza nello scarico di inquinanti pericolosi, di cui alla tabella 5 allegato 5 alla parte terza D.lgs 152/2006 ovvero altri ed ulteriori previsti in atti normativi o atti regolamentari del Gestore.

Nei casi previsti dalla TAB. 01 dovrà essere installato, a cura dell'utente, un sistema di trasmissione dati (telecontrollo) idoneo all'interfacciamento con i sistemi di telecontrollo già in dotazione al Gestore.

Il Gestore potrà prescrivere l'installazione del telecontrollo anche nel caso di scarichi caratterizzati da:

- portate < di 10.000 m³/anno, come indicate in tab. 01;
- discontinuità nello scarico (lavorazioni particolari o lavorazioni batch);
- presenza nello scarico di inquinanti pericolosi, di cui alla tabella 5 allegato 5 alla parte terza D.lgs. 152/2006 ovvero altri ed ulteriori previsti in atti normativi o atti regolamentari del Gestore.

Il Gestore potrà prescrivere la realizzazione di un manufatto di scarico anche nel caso di scarichi caratterizzati da:

- portate < di 10.000 m³/anno, come indicate in tabella 01;
- discontinuità nello scarico (lavorazioni particolari o lavorazioni batch);
- presenza nello scarico di inquinanti pericolosi, di cui alla tabella 5 allegato 5 alla parte terza D.lgs. 152/2006 ovvero altri ed ulteriori previsti in atti normativi o atti regolamentari del Gestore.

Il manufatto di scarico dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- qualora possibile, ubicato lungo il confine di proprietà dell'utente;
- costituito schematicamente da un manufatto prefabbricato fuori terra in c.a. di dimensioni idonee per il contenimento di tutti gli impianti, strumenti ed apparecchiature previste (misuratore di portata, autocampionatore, sistema di automazione e telecontrollo, ecc.);
- completo di impianti idraulici ed elettrici, di servizio;
- dotato di tubazione di scarico fuori terra predisposta per l'installazione del misuratore di portata e collegamento dell'autocampionatore e di tubazione di allaccio alla fognatura industriale;
- con accesso sigillabile da parte del Gestore.

Lo scarico deve avvenire con flusso costante e la portata giornaliera deve rispettare il valore indicato nell'autorizzazione allo scarico.

Fatto salvo quanto indicato nell'autorizzazione allo scarico, il volume giornaliero dello scarico deve essere ripartito in modo uniforme secondo quanto indicato nella seguente tabella:


Volume giornaliero autorizzato m³/d	Durata minima dello scarico h
fino a 55	10
da 56 a 205	15
oltre 206	20

Il volume medio orario di scarico in fognatura è determinato dal rapporto: volume giornaliero / ore di scarico, il cui valore è definito nella tabella sopraportata.

Come già definito lo scarico deve avvenire con flusso il più possibile costante. Sono ammesse contenute variazioni della portata istantanea, con valori massimi non superiori **al 30% della portata media oraria** e della durata massima **non superiore a 20 minuti**, nell'arco dell'ora, fermo restando il rispetto del volume orario di scarico autorizzato.



SPECIFICHE TECNICHE EDIFICI CIVILI IN ZONE PRIVE DI FOGNATURA
ACQUE REFLUE DOMESTICHE - ACQUE METEORICHE



Strutture in capo al proprietario e/o utilizzatore dell'immobile
Acque reflue Domestiche ed Acque Meteoriche

Linea interna in Pead o Pvc DE 125/160 - Reflui Domestici	S.I. V. ASS. Subirrigazione Vassoio Assorbente (Dimensionamento: vedi NB)	Linea interna in Pvc Ø 160 / 200 - Acque Metro -	Eventuale vasca accumulo acque meteoriche
Pozzetto in C.I.s. 100 x 50 cm d'ispezione Reflui Domestici con sifone munito di sfiato	Pozzetto di cacciata	Pozzetto d'ispezione in C.I.s. 100 x 50 cm. Acque Metro con sifone Firenze	Pluviale acque meteo
Pozzetto Condensa Grassi per Cucina in Pead o Pvc (Materiale Plastico) (dimensionamento 50 Litri/A.E.)	Pozzetto di cacciata	Pluviale con eventuale dispersione superficiale	
Pozzetto d'ispezione in Pead, Pvc Ø 400 o C.I.s. 50 x 50 cm. Derivazione 45° e Tee con Ispezione	Pozzetto di cacciata	Caditoia - Griglia - Raccolta Acque Metro	
Pozzetto d'ispezione in Pead, Pvc Ø 400 o C.I.s. 50 x 50 cm Curva Aperta e Tee con Ispezione	Pozzetto di cacciata	Pozzetto d'ispezione in C.I.s. 50 x 50 cm. Derivazione 45° e Tee con Ispezione	
Vasca Imhoff Dimensioni : Comparto sedimentazione = 0,05 m³ / A.E. - Volume minimo 0,30 m³ Comparto digestione = 0,15 m³ / A.E.	Pozzetto di cacciata	Pozzetto d'ispezione in C.I.s. 50 x 50 cm. Curva Aperta e Tee con Ispezione	
	Pozzetto di cacciata	Pozzetto di cacciata	

NB: i manufatti: Imhoff, Vassoio Assorbente, Subirrigazione semplice e drenata ed altri sistemi di affinamento sono dimensionati in funzione degli abitanti equivalenti. Vedi P.T.A. DCR 107 05.11.2009 allegato A 3 art. 21 e 22

Dimensionamenti minimi: vassoio 4 m²/A.E.; Subirrigazione semplice e drenata 4 m/A.E. a seconda delle caratteristiche del terreno.

LA VASCA IMHOFF ED IL POZZETTO CONDENA GRASSI VANNO PULITI ALMENO UNA VOLTA L'ANNO